

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5516 del 04/11/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA COSTITUENDO R.T.I. U.H.A. SRL e FURIA SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA VIA CAVALLOTTI INERENTE IL "SERBATOIO 600 IN AREA CARBOCHIMICA APPARTENENTE AL S.I.N. "FIDENZA"" - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 214/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5681 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3/2021 rilasciata al COSTITUENDO RTI fra UNIRECUPERI SRL e FURIA SRL dal SUAP del Comune di Fidenza in data 24/03/2021 e avente come Legale rappresentante e Gestore il Sig. Paolo Giovannini comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- con Autorizzazione unica Ambientale n. 9/2021 del 17/08/2021 il SUAP del Comune di Fidenza ha volturato l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3/2021 del 24/03/2021 al COSTITUENDO R.T.I. U.H.A. SRL e FURIA SRL con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Eugenio Bertolini;

CONSIDERATO:

la domanda di modifica non sostanziale presentata dal COSTITUENDO R.T.I. U.H.A. SRL e FURIA SRL, relativamente allo stabilimento autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale n. 3/2021 del 24/03/2021 e smi, trasmessa via pec dal SUAP del Comune di Fidenza in data 18/10/2021 prot. n. 45321 ed acquisita al prot.n. PG/2021/160608 del 18/10/2021, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta chiede la modifica non sostanziale;

RILEVATO CHE:

il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato che *"..La presente modifica non porterà ad alcuna variazione alla ulteriore matrice (Rumore) della vigente AUA. ..."*;

VISTA:

la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale (Arpae ST) sede di Parma prot. n. PG/2021/167496 del 29/10/2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), pervenuta a seguito di formale richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2021/162011 del 20/10/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 24/03/2021 n. 3/2021 e smi rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per i motivi sopra riportati, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2021-1317 del 19/03/2021 al COSTITUENDO RTI fra UNIRECUPERI SRL e FURIA SRL, volturata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4077 del 13/08/2021**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9/2021 del 17/08/2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza al COSTITUENDO RTI fra UNIRECUPERI SRL e FURIA SRL, successivamente volturato con Autorizzazione unica Ambientale n. 3/2021 del 24/03/2021 al COSTITUENDO R.T.I. U.H.A. SRL e FURIA SRL, con sede legale sita rispettivamente per la Ditta U.H.T. SRL in Comune di Reggio Emilia Via Meuccio Ruini, 10, per la Ditta Furia SRL in comune di Caorso (PC) via S. Allende, 2/A e stabilimento ubicato nel comune di Fidenza (PR), Via Cavallotti inerente il "serbatoio 600 in area Carbochimica appartenente al S.I.N. "Fidenza"", relativamente all'esercizio dell'attività di "lavori di bonifica del serbatoio 600", **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo** come da istanza pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame.

DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PG/2021/167496 del 29/10/2021 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti particolari prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E01, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E01, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA **emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1317 del 19/03/2021, volturata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4077 del 13/08/2021.**

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale 3/2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 24/03/2021 e smi.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2021/28749

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 214/2021 del Comune di Fidenza.

Relazione Tecnica

Ditta: **RTI tra le ditte U.H.A. S.r.l. e Furia S.r.l.**
con sede legale rispettivamente in via M. Ruini n.10, Comune di Reggio nell'Emilia (RE) e in via S. Allende n.2/A, Comune di Caorso, (PC)
ed u.o. Reparto B Area ex Carbochimica appartenente al S.I.N. "Fidenza" in via F. Cavallotti, Comune di Fidenza (PR).

Dall'esame della documentazione relativa all'istanza di modifica di A.U.A. di seguito si esprimono le valutazioni di competenza in relazione alla modifica proposta per la matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Provvedimento del SUAP n. 3/2021 del 24/03/2021 e s.m.i.;
2. la modifica richiesta prevede di sostituire l'utilizzo del PID in modalità continua, posizionato a valle dei filtri a carbone ed a monte dello scrubber attraverso sistema FID;
3. preso atto che in istanza viene dichiarato che "L'emissione E1 in oggetto non subirà alcuna modifica dal punto di vista delle sue caratteristiche autorizzate, così come indicato da ultimo atto vigente, numero DET-AMB-2021-1317 del 19/03/2021";
4. l'attività prevede **"lavori di bonifica del serbatoio 600"**;
5. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
6. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
7. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
8. preso atto che l'aria estratta dall'ambiente confinato e dal serbatoio verranno tutte convogliate all'emissione E1, dotata di abbattimento (CA+Scrubber);

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/10/2021 13:13:07 PG/2021/0167496

si ritiene che

la RTI tra U.H.A. S.r.l. e Furia S.r.l., il cui Gestore è Bertolini Eugenio, con sede legale rispettivamente in via M. Ruini n.10 nel Comune di Reggio nell'Emilia (RE) e in via S. Allende n.2/A, nel comune di Caorso, (PC) ed u.o. presso Reparto B Area ex Carbochimica appartenente al S.I.N. "Fidenza" sita in via F. Cavallotti, Comune di Fidenza (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - "Aspirazione serbatoio 600 "

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da filtro a carboni attivi (con moduli costituiti da almeno 600 kg) e scrubber.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata settimane	9 settimane, o comunque fino al termine dei lavori di bonifica	
Altezza minima	4	m
COV (espressi con C-org. tot)	10	mg/Nm³
Hg e i suoi composti (espressi come Hg)	0,2	mg/Nm³
Periodicità controllo	mensile fino al termine dei lavori di bonifica	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
<u>*Per i composti organici volatili è richiesta anche la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649) e dovranno essere rispettati i singoli limiti riportati nell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e smi.</u>		

Ulteriori prescrizioni

Controllo dell'Emissione E1:

- i referti analitici del monitoraggio discontinuo all'emissione E1, comprensivi della speciazione, dovranno essere inviati ad Arpae, tramite posta certificata, entro 48h lavorative, almeno per il parametro COV;
- dovrà essere previsto l'utilizzo del FID in modalità continua, posizionato a valle dei filtri a carbone ed a monte dello scrubber;
- dovrà essere predisposta una relazione in merito alla soglia di allarme operativa ricavata dalla correlazione tra (FID in continuo)/(speciazione dei COV a camino), che dovrà essere trasmessa, tramite posta certificata e nel tempo tecnicamente più breve possibile, ad Arpae;
- dovrà essere predisposta dal Gestore una procedura interna di emergenza in cui vengano indicate tutte le misure/operazioni di contenimento che si intendono attuare in caso di superamento di tale soglia di allarme;
- tale procedura interna di emergenza dovrà sempre essere presente in sito e a disposizione degli operatori e dell'Autorità di controllo;
- il sistema di aspirazione e trattamento dovrà mantenere attivo 24 ore al giorno anche in assenza di attività lavorative connesse alla rimozione del serbatoio;

Impianti di trattamento:

- durante l'azione di sostituzione dei moduli di carbone attivo ogni attività lavorativa dovrà essere sospesa;
- dovrà essere prevista idonea scorta sempre disponibile per la sostituzione dei moduli di carbone attivo;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui moduli a carboni attivi e allo scrubber dovranno essere annotate nell'apposito registro degli adempimenti delle emissioni in atmosfera, vidimato da Arpae;

Aria-ambiente:

- dovranno essere effettuate giornalmente 4 misure con uno strumento PID;
- le 4 misure di aria-ambiente previste giornalmente con il PID dovranno essere annotate in un registro di cantiere sul quale riportare: direzione del vento, punto di campionamento, valore COV;
- dovranno essere effettuate 3 campagne di indagine, una ante- operam (bianco), una circa a metà dell'intervento ed una post operam presso le due postazioni previste con i parametri indicati (PTS + PM10, fibre respirabili, fenoli, IPA, Ammine aromatiche altri COV) e con l'aggiunta del Hg;
- dovrà essere individuata, una volta effettuata la campagna di bianco a ridosso dell'intervento e come proposto dal Gestore, una soglia di allarme, ovvero:

- Per gli inquinanti normati dal D.Lgs. 155/10 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) verrà utilizzato il raffronto con le soglie normate da decreto (Allegato XI);
- Per gli altri inquinanti che non prevedono valori limite soglia verranno proposti dei confronti analitici dei dati con un fondo che verrà quantitativamente definito interfacciando tanto i valori ottenuti nel bianco ante-operam quanto quelli rilevati, in fase di campagna di misura, in un punto considerato imperturbato valutato in base alle dinamiche di distribuzione dei venti;
- qualora venga messo in funzione il cannon-fog, con odorizzante, ovvero in presenza di male odorosità percettibili, si dovrà contestualmente avvisare Arpae ST;

Emissioni diffuse derivanti dalla “Demolizione completa delle murature ricomprese all’interno del parco serbatoi”

- le operazioni di demolizione dovranno essere effettuate dopo opportuna umidificazione per evitare produzione di polveri diffuse;
- durante le fasi di scarico e carico dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
- i mezzi di trasporto dovranno essere dotati di coperture/telonature;
- le aree di transito dovranno essere mantenute, soprattutto in caso di stagione secca, sufficientemente umidificate.

Raccomandazioni:

- in via precauzionale dovrà essere prevista una capacità di assorbimento dei carboni pari al 15%;
- per il controllo della saturazione dei carboni dovrà essere effettuata una verifica del numero di iodio ad inizio ed al cambio degli stessi riportando il dato su supporto cartaceo/informatico;

Ulteriori monitoraggi previsti:

- Monitoraggio continuo polveri PM10.
 - verrà effettuato il monitoraggio in continuo di polveri PM10 che sarà finalizzato principalmente alla verifica delle concentrazioni di particolato aerodisperso in fase di demolizione delle strutture in muratura e che verranno usati come riferimento i limiti di qualità dell'aria. Il livello in tempo reale di PM10 potrà essere verificato on line direttamente dal personale di cantiere al fine di attivare tempestivamente le misure di contenimento (impiego dei cannon fog per le operazioni di bagnatura dei manufatti oggetto di demolizione).
- Monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse.
 - tale monitoraggio è previsto in quanto non viene esclusa la presenza di presenti residui marginali di materiale fibroso nelle flange del serbatoio (circa 30) dei raccordi tubieri di collegamento del serbatoio 600 rimasti.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae, tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla emissione E1 debbono avere una periodicità mensile, e comunque fino a conclusione dei lavori.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	RTI tra U.H.A. S.r.l. e Furia S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01523100350 U.H.A. Srl 00397380338 Furia Srl
Sede legale:	U.H.A. Srl: via M. Ruini n.10, Reggio Emilia (RE) Furia Srl: via S. Allende n.2/A, Caorso, (PC)
Gestore:	Bertolini Eugenio
Sede locale impianti:	Reparto B Area ex Carbochimica appartenente al S.I.N. "Fidenza", via F. Cavallotti, Fidenza (PR)

Lat:	44° 52' 0.92 Nord
Long:	10° 4' 28.66 Est
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavori di bonifica del serbatoio 600
Settore attività CRIAER:	/
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	63
Altezza media sbocco emissione:	4 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	80 kg/anno

Il Tecnico
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:28749/2021

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarli. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.